Incarto n.
49.2024.24

Lugano,
12 giugno 2024

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente del Consiglio della magistratura

chiamato a giudicare sull'operato del

Pretore aggiunto MAG, _____

a seguito della segnalazione del 17 maggio 2024 e del complemento 21 maggio 2024 di SE, _____;

richiamato l’art. 83 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG) e l'art. 30 del Regolamento del Consiglio della magistratura (RCdM);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto che

con scritto del 17 maggio 2024 l’ispettore di polizia SE ha segnalato al Consiglio della magistratura una "situazione divenuta oramai insostenibile in merito all’incarto DM.2019.211 istruita dal pretore aggiunto MAG”, lamentando innanzitutto una violazione del principio di celerità, avendo egli deciso una domanda di divorzio unilaterale inoltrata il 31 luglio 2019 solo in data 13 maggio 2024, ma soprattutto il fatto che il giudice abbia deciso “ancora una volta in favore della mia ex moglie (come ha sempre fatto del resto con sentenze super cautelari e cautelari) con la quale intrattiene un rapporto di amicizia privata”, fatto che sarebbe stato provato nel corso di un'udienza del gennaio 2024 e ammesso dallo stesso magistrato con la precisazione che avrebbe avuto in ogni modo la “necessaria lucidità ed equidistanza” per emettere la sentenza, nonché dalla moglie;

in particolare egli rileva come la fissazione dei contributi alimentari si sarebbe fondata su errori di calcolo elementari e sarebbe stata viziata sia dalla mancata verifica della documentazione prodotta, sia dalla mancata considerazione dei titoli di studio della ex consorte, sicché avrebbe prodotto un risultato iniquo, oltre che sbagliato;

il segnalante, precisa pure che “Vi sarebbero tanti altri dettagli che potrei portare alla luce, ma di ciò se ne occuperà il mio legale in sede di ricorso in appello per la decisione completamente a favore della mia ex moglie e soprattutto non motivata dai fatti oggettivi e con palesi errori di calcolo

matematico (parliamo di addizioni semplici e non di calcolo quantistico)”

a detta di SE la sua vita economica e psicologica sarebbe stata messa a durissima prova nel corso di questi anni e dalle decisioni prese dal magistrato vi sarebbe stato un suo declino personale costante senza che vi siano segni di ripresa ed egli avrebbe l’impressione che a costui ciò “non interessi molto considerando la quasi totale latitanza dell’inadempienza dei suoi compiti e (ripeto) del principio di celerità” ma soprattutto che il giudice avrebbe avuto l’intento chiaro di “favorire ulteriormente la controparte con la quale intrattiene una conoscenza privata (così come emerso in sede di udienza e come anche descritto dal mio legale nell’allegato), così da costringermi a versare l’emolumento spropositato ancora per diversi mesi e di conseguenza non riuscire a bloccare le esecuzioni in corso derivanti dalla mancanza di denaro per coprire tutte le spese correnti”;

SE critica pure il Pretore aggiunto MAG per avere trasmesso un suo scritto del 7 febbraio 2024 al legale di controparte con cui lamentava delle mancanze da parte del magistrato;

preannunciando di intendere chiedere un indennizzo allo Stato di CHF 100'000.– per l’asserito danno finanziario e per il torto morale subiti a causa dell’agire del magistrato segnalato, SE chiede che questo venga fermato nella sua attività presso lo Stato del Cantone Ticino “per fare sì che non rovini la vita a tante altre persone che avranno, o hanno, la sfortuna di essere assegnate al suo giudizio”, puntualizzando “per esempio lo si potrebbe paragonare ad un truffatore per mestiere, solo che lui di mestiere dovrebbe fare il collaboratore di giustizia reiterando negli errori e nella lungaggine delle sue richieste. Per quale motivo non è controllato a vista dai suoi superiori che sono ben consci dei suoi comportamenti?”;

infine SE segnala che il Pretore aggiunto MAG posteggerebbe giornalmente il suo veicolo dinanzi all’entrata del Palazzo della Pretura, sul “marciapiede”, allegando come prova una lunga serie di fotografie dello scooter, che avrebbe inviato pure al servizio giuridico della circolazione; fotografie che ha prodotto pure con il complemento di segnalazione a questo Consiglio del 21 maggio 2024, unitamente a una segnalazione di contravvenzione 21 maggio 2024 all’Ufficio giuridico della circolazione da lui firmata;

chiamato ad esprimersi in merito, con scritto 3 giugno 2024 il Pretore, precisando di essere stato il giudice del divorzio tra i coniugi X e SE, avviato dal marito il 13 luglio 2019 e conclusosi con la sua decisione finale 13 maggio 2024, ha tenuto innanzitutto a sottolineare come si sia trattato di un procedimento costellato da particolare litigiosità tra le parti, da insuperate difficoltà nelle relazioni tra il padre e le due figlie (nate nel 2007 e 2010) e da diversi incidenti cautelari: “il primo (e più impegnativo) sulla regolamentazione della vita separata di fatto, conclusosi con decisione cautelare del 25 febbraio 2022 (CA.2019.401/402), il secondo sulle modalità di esercizio delle relazioni personali (CA.2019.474), un altro sulla modifica della custodia sulla figlia Q (CA.2020.141), un ulteriore sull'interdizione al marito di trasferire il proprio domicilio nelle immediate vicinanze dell'abitazione di moglie e figlie”, sicché non vi sarebbe stata alcuna violazione del principio di celerità;

quanto alle critiche circa l’esito del procedimento, il magistrato ha rimarcato come si tratti di censure di natura appellatoria che egli può sottoporre all’autorità giudiziaria di secondo grado;

in merito poi all’accusa di intrattenere con la signora Y un rapporto di amicizia privata e di volerla favorire, MAG, respingendola fermamente, osserva che, oltre ad essere assolutamente nuova, sarebbe volutamente malevola e falsa: egli “non conosce assolutamente l'interessata, se non nel contesto della causa di divorzio e non ha certo favorito nessuna delle parti, bensì sempre giudicato in base al diritto e alla prassi, secondo scienza e coscienza, in modo imparziale. Lo attesta, indirettamente, anche il fatto del non aver mai, l'isp. princ. Y, fino ad oggi impugnato alcuna delle pronunce e/o disposizioni ordinatorie processuali da me emanate nel corso della causa, men che meno aver censurato il mio comportamento con ricuse e/o ricorsi per ritardata giustizia davanti alle competenti Autorità”, precisando pure che la patrocinatrice del segnalante avrebbe erroneamente affermato che una delle figlie Y sarebbe stata compagna di scuola di uno dei figli del magistrato, mentre che in realtà la ragazza frequenta, sì, la stessa scuola media di suo figlio, ma non nella medesima classe;

sulla tematica del parcheggio del motoveicolo, MAG afferma di prendere atto di essere oggetto da parte del segnalante di “sorveglianza personale, regolare e fotografica (almeno dall’aprile 2022), così come di essere stato da lui denunciato a due riprese per contravvenzione ad un divieto giudiziale secondo l’art. 258 CPC, denunce (a mio modesto avviso) del tutto

infondate, già solo per l’assenza di una decisione giudiziaria di divieto” e di ritenere i comportamenti del segnalante una mera ripicca, oltre che ingiustificatamente lesivi della sua sfera privata, nonché essere grave il fatto di essersi egli procurato, per la compilazione delle denunce, i suoi dati personali (secondo cognome e secondo nome di battesimo) evidentemente solo grazie alla consultazione delle banche dati cui egli può accedere in quanto funzionario di polizia, riservandosi di segnalare un tale agire ai suoi superiori, chiedendo l’autorizzazione a farlo allo scrivente Consiglio della magistratura;

per legge, al Consiglio della magistratura è concesso unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 74 della Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG). In particolare gli compete, ai sensi dell'art. 79 seg. LOG, l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati inadempienti nell'esercizio delle loro funzioni o che, con il loro comportamento, offendono la dignità della magistratura. In questo senso, esso è chiamato a intervenire e indagare in quelle situazioni nelle quali si può, in base a fondati e concreti motivi, ipotizzare che il magistrato in questione abbia tenuto un comportamento a tal punto scorretto da compromettere la sua posizione e ledere l'immagine e la dignità della magistratura e, nel caso tale tesi si riveli fondata, il Consiglio della magistratura deve infliggere una sanzione disciplinare commisurata alla gravità dei fatti;

questa chiara delimitazione del campo d’azione comporta che il Consiglio della magistratura, in qualità di autorità di sorveglianza disciplinare, non possa in alcun modo entrare nel merito delle decisioni prese dai magistrati e ancor meno riesaminarle, essendo questo potere riservato esclusivamente alle relative autorità di merito e/o di ricorso;

giusta l’art. 319 lett. c e l’art. 321 cpv. 4 CPC, la ritardata (o denegata) giustizia può essere sollevata in ogni tempo con un reclamo all’autorità di ricorso;

ciò posto, la segnalazione al Consiglio della magistratura è quindi anzitutto irricevibile per tutto quanto concerne gli aspetti di merito e i ritardi nel giudizio, poiché esula dalla competenza e dalla giurisdizione dello stesso;

per quanto attiene all’asserita imparzialità del magistrato dovuta a una sua amicizia con una delle parti, non avendo il segnalante prodotto alcuna prova concreta se non le proprie affermazioni, ed essendo le osservazioni formulate dal segnalato del tutto

credibili, non vi è spazio alcuno per l'apertura di un procedimento disciplinare;

quanto testé concluso vale a maggior ragione se si considera la denuncia fatta da SE dell'asserita violazione di un (inesistente) divieto giudiziale di parcheggio da parte del magistrato: l'aver tenuto sotto osservazione quest'ultimo per lungo tempo e con tali modalità è segno tangibile di accanimento nei suoi confronti e quindi di assenza totale di oggettività nella valutazione del suo operato, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione nel merito (che verrà vagliata e se del caso modificata dall'autorità di ricorso, se adita);

a prescindere dalla fondatezza o meno della segnalazione, non si può omettere di osservare come seppur verosimilmente non vietato, il parcheggio regolare di un motoveicolo a lato dell'entrata dello stabile su suolo non adibito a tale fine da parte di un magistrato non sia propriamente ineccepibile dal punto di vista dell'immagine del giudice stesso, per cui andrebbe nel limite del possibile evitato, salvo eccezioni puntuali;

da ultimo, va precisato al magistrato che egli non necessita di alcuna autorizzazione da parte di questo Consiglio per segnalare ai superiori di SE l'eventuale (probabile se non certa) infrazione da parte sua di norme legali, professionali e deontologiche a fini personali tramite la "sorveglianza" dell'agire nella vita privata del magistrato e l'uso indebito di programmi informatici professionali ma che anzi potrebbe addirittura essere suo dovere farlo, se non in applicazione dell'art. 27a LOG anche solo a tutela della sua sfera privata;

il Consiglio della magistratura è chiamato a tutelare i magistrati, non solo a sorvegliarli e se del caso sanzionarli, sicché non si può in questa sede che ribadire il principio in base al quale (come vale per gli agenti di polizia, ambito che il segnalante dovrebbe ben conoscere) non è accettabile che un magistrato possa temere delle conseguenze a livello personale per avere fatto il proprio dovere, foss'anche sbagliando, che vadano oltre quanto previsto dalla legge, sicché ognuno di essi è sollecitato a non tollerare né sottovalutare alcun atto che infranga la sua sfera privata o la sua incolumità psicofisica, rispettivamente quella di altre persone a lui vicine, segnalando tempestivamente qualsiasi infrazione (anche solo presunta) a chi di dovere, in modo che tale autorità possa debitamente valutare la situazione e se del caso prevenire *escalations*;

in conclusione, non vi sono quindi elementi che permettano anche solo di ipotizzare la commissione di un illecito disciplinare da parte del magistrato o in generale un suo comportamento che metta in cattiva luce la magistratura, ciò che non permette di dare seguito alla segnalazione che risulta quindi essere infondata.

Per questi motivi,

decide

1. Alla segnalazione del 17 maggio 2024 dell'isp. SE nei confronti del Pretore aggiunto MAG non è dato seguito.

2. L'incarto è stralciato dai ruoli.

3. Il segnalante è reso attento sul fatto che l'art. 83 cpv. 2 LOG e l'art. 30 cpv. 2 RCdM gli concedono la facoltà di chiedere, entro 10 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

   § Il segnalante è tuttavia avvertito che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2000.–.

4. Notificazione:
   – SE, _____;
   – Pretore aggiunto MAG, _____.

Il Presidente del
Consiglio della magistratura